

Associazione sportiva dilettantistica

Sci Club Monviso

C.F. 85006010046

STATUTO SOCIETARIO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La denominazione dell'Associazione è "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI CLUB MONVISO".

L'associazione ha sede a Saluzzo – 12037 – Via Volta 29, provincia di Cuneo in Italia. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

L'Associazione è costituita nel rispetto dell'Articolo 36 del Codice Civile, a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2 – OGGETTO E SCOPO

1 L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina degli sport invernali nell'ambito e secondo le norme della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport invernali) della quale accetta Statuto e Regolamenti, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione sportiva dilettantistica Sci club Monviso potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina degli sport invernali, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza (F.I.S.I.) sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione oltre alla sopracitata F.I.S.I. può per esigenza affiliarsi ad altre Federazioni sotto l'egida del CONI, o altre Organizzazioni non a scopo di lucro, che abbiano come scopo la pratica e la diffusione di pratiche sportive.

- 2 L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività libera delle cariche associative, nonché della gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 3 L'Associazione si propone:
- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'attività sportiva in tutte le sue forme, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, nonché creando momenti di ritrovo e di aggregazione per gli stessi associati;
 - la promozione, la diffusione, il coordinamento, la didattica e la pratica, anche a scopo formativo, delle discipline sportive dilettantistiche, disciplinate ed organizzate dalla Federazione Italiana Sport Invernali e dalla diversa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI a cui l'Associazione intenderà affiliarsi;
 - l'acquisizione, gestione o locazione di strutture o attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive dilettantistiche anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati;
 - la gestione di corsi di formazione e di addestramento relativi alle discipline sportive avvalendosi di insegnanti tecnici abilitati e centri di avviamento allo sport;
 - l'organizzazione e partecipazione a gare, tornei, campionati, manifestazioni ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione Italiana Sport Invernali e della diversa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, cui l'Associazione Sportiva intenderà affiliarsi;
 - provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire all'associato beni e servizi connessi alla specifica attività sportiva;
 - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
- 4 I proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività sportive associative.
- 5 L'Associazione disciplina il rapporto associativo in modo uniforme e adotta modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 6 L'Associazione garantisce la democraticità interna, l'elettività e la gratuità delle cariche associative.
- 7 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che verranno approvati.
- 8 L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, allo scopo di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
- organizzare manifestazioni sportive e culturali, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e le discipline sportive in particolare;
 - predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;

- istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, nel campo delle discipline sportive previste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- pubblicare riviste e altro materiale audiovisivo a fine divulgativo e conoscitivo;
- aprire un sito Internet

Articolo 3 – AFFILIAZIONE

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali.

Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui si affilia; si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Enti sportivi affiliati.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative straordinarie dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4 – GLI ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;

- di accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.
- Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Sport Invernali e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I soci si distinguono in

- Benemeriti
- Ordinari Annuali

Sono soci benemeriti coloro che a giudizio del Consiglio Direttivo hanno per particolari motivi meritato tale qualifica.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto con possibilità di rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- inadempienza alle norme e alle direttive del C.O.N.I.;
- azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- per esclusione a causa di morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta è rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la

propria posizione entro trenta giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo di comunicazione con prova di ricezione;

- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le dimissioni hanno effetto dalla delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso, con atto da depositarsi in Segreteria nel termine di giorni 15 dalla ricezione del provvedimento, all'assemblea, in composizione ordinaria, la cui decisione è definitiva.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di essere eletti alle cariche dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- ad osservare le norme e le direttive del C.O.N.I.;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

Nei confronti dei soci che hanno violato lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione e che hanno tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- l'ammonizione;
- la sospensione;
- la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate ed eseguite dal Consiglio Direttivo e sono immediatamente esecutive. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata, tramite il Comitato Regionale competente.

Articolo 8 - EMBLEMA

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione. L'Associazione si riserva di studiare o stilizzare eventuali emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti

Articolo 9 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

Le quote associative si distinguono in ordinarie e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo a fronte di esigenze eccezionali e imprevedibili dell'Associazione. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Articolo 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;

In particolare, gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili ed ogni associato gode dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti maggiori d'età che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale controfirmandolo insieme al Presidente. Il Presidente, inoltre, verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo per l'esercizio successivo, proposti dal Consiglio

Direttivo. L'assemblea in forma ordinaria elegge i componenti del Consiglio Direttivo nonché sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal 6 presente Statuto. Delibera, inoltre sui ricorsi avverso la comminatoria di sanzioni disciplinari. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, e deve riportare in modo esaustivo gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione viene comunicato a ciascun interessato per iscritto oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione, oppure tramite sms o messaggio sul numero di cellulare comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione; la convocazione potrà essere comunicata anche mediante ogni altra forma idonea a garantire la prova dell'adeguata informazione ai soggetti aventi diritto di partecipare. La comunicazione viene effettuata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli interessati entro un termine congruo e comunque almeno otto giorni prima la data fissata per l'assemblea di prima convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'assemblea in forma straordinaria delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento della stessa Associazione e la nomina del liquidatore. L'assemblea in forma straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto a voto e delibera a maggioranza dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia, ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati aventi diritto a voto; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'organo amministrativo provvederà a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante affissione nella sede sociale e mediante altre forme di comunicazione idonee a garantire la prova di un'adeguata informazione a tutti i soggetti aventi diritto.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni, fino ad approvazione del bilancio consuntivo, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata ovvero a cui siano state inflitte sanzioni disciplinari da tali Enti; persone che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi; persone non in regola con il pagamento delle quote associative. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In situazioni di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni è

necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e preventivo, nonché la relazione illustrativa ad essi allegata; Il Consiglio Direttivo definisce gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di associato per dimissioni o morosità. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote straordinarie. Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; disporre qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono attribuire specifici compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il Consiglio direttivo, nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, e a maggioranza relativa il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Tecnico Sportivo

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Il Consiglio direttivo può decidere, a maggioranza assoluta, di modificare il luogo della Sede Sociale tramite sua delibera, pur rimanendo all'interno dello stesso comune, comunicandolo tempestivamente a tutti i soci. Nel caso la Sede Sociale voglia o debba essere spostata in altro comune, deve avere il consenso favorevole da parte dell'Assemblea degli Associati, durante una convocazione straordinaria della stessa.

Articolo 13 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; viene sostituito dal Vicepresidente, eletto a maggioranza relativa dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente, inoltre, convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo ed ha la facoltà di adottare direttamente provvedimenti di particolare urgenza a tutela degli interessi dell'Associazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente vengono prese in carica dal Vicepresidente.

Articolo 14 – SEGRETARIO – TESORIERE – DIRETTORE TECNICO

Il segretario è eletto a maggioranza relativa dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere è eletto a maggioranza relativa dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo: cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Il Direttore Tecnico Sportivo è eletto a maggioranza relativa dei voti, su delega del Consiglio Direttivo viene incaricato della preparazione morale e Tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni.

Articolo 15 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Gli esercizi sociali possono non coincidere con gli esercizi sportivi che seguono il calendario della Federazione sportiva o Disciplina sportiva associata a cui l'ente è affiliato. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige e sottopone il rendiconto economico-finanziario all'Assemblea per l'approvazione. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto è accompagnato da apposita relazione che ne illustra i criteri di redazione, i criteri di valutazione delle varie poste e fornisce anche tutte le indicazioni necessarie alla comprensione dell'andamento della gestione e dei programmi di attività dell'Associazione. Contestualmente, entro i termini previsti dal primo capoverso, il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico preventivo accompagnato da idonea relazione che, oltre ad evidenziarne i criteri di redazione, illustra il programma di attività dell'Associazione per l'anno successivo. Il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo approvati dall'Assemblea degli associati sono resi pubblici mediante affissione nella sede sociale, nonché mediante altro strumento idoneo a garantire un'adeguata informazione di tutti i soggetti interessati.

Articolo 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, dal C.O.N.I. ovvero dagli enti cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 17 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione pone in essere i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati (Libro Soci)
- Libro delle decisioni dell'Assemblea degli Associati
- Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo

Articolo 18 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva unitamente a copia del verbale.

Articolo 19 – INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E DECADENZA DEI SOCI

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva:

- Ammonizione
- Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo deve comunicare immediatamente all' interessato i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.

L'Associato radiato non può più essere riammesso.

Articolo 20 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea per delibera del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati aventi diritto a voto.

Articolo 21 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea in forma straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione
- sulla nomina del liquidatore

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Analogamente la richiesta di Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, si procederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci. Esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire

finalità sportive, ad Enti o ad associazioni sportive dilettantistiche che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata o dal C.O.N.I.

Articolo 22 – NORME DI RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si dovrà fare riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private oltre che alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva alle quali la Società Sportiva è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato